

(N. 2167)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARTA, ABIS, LAI, PATRIARCA, MASCARO, FIMOGNARI, FALLUCCHI, FONTANA, SAPORITO, D'AMELIO, TOROS, CENGARLE e MELOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1987

Interventi per il completamento della ricostruzione dei comuni di Gairo e di Osini

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento, riproduce, con talune varianti formali, la proposta di legge alle Camere approvata dal Consiglio regionale della Sardegna il 20 dicembre 1983 ed inviata alla Camera dei deputati. Purtroppo fino ad oggi l'iniziativa non ha avuto seguito nonostante si siano accentuate le ragioni della crisi drammatica dei comuni di Gairo e di Osini, per il ripetersi di calamità naturali che compromettono lo sviluppo economico e sociale di quelle comunità, condannate ad un irreparabile destino se non intervengono iniziative appropriate e tempestive.

Abbiamo quindi ritenuto di farla nostra auspicando che essa trovi consenso anche da parte di altri Gruppi politici — al cui eventuale apporto il testo è aperto — in considerazione della oggettiva gravità dei problemi che occorre risolvere.

Le motivazioni del presente disegno di legge non possono che essere identiche a quelle adottate dal Consiglio regionale della Sardegna e che di seguito sono riportate.

« Il Consiglio regionale ha così inteso rispondere alle pressanti esigenze delle popolazioni di due comuni dell'Isola, Gairo ed Osini, che vedono la propria stabilità economica, civile e sociale gravemente e continuamente compromessa da eccezionali condizioni naturali di avversità. Il Consiglio ha voluto così cercare di risolvere i problemi di natura idro-geologica dei territori ove i due comuni insistono, problemi per la cui soluzione è evidentemente necessario, data la onerosità degli interventi richiesti, il ricorso ad organi che, diversamente dai comuni, hanno maggior capacità e possibilità di intervento.

La legislazione che precedentemente regolava la materia si è dimostrata, alla prova dei fatti, inadeguata e incapace a risolvere i problemi delle popolazioni.

Con la presente proposta si è cercato in particolare di ovviare ad alcune inadeguatezze che si è creduto ravvisare nella precedente normativa. Innanzitutto si è voluto garantire una maggiore elasticità e capacità

di intervento con l'affiancare, nel meccanismo di attuazione del dettato normativo, i comuni interessati ai competenti organi della Regione. Inoltre, date le nuove e mutate esigenze venute a verificarsi, il Consiglio regionale ha previsto un adeguamento ed aggiornamento del finanziamento statale da porre a disposizione della Regione autonoma della Sardegna per il consolidamento e la ricostruzione dei due comuni disastrati.

Il presente testo introduce anche una importante innovazione: contempla infatti la possibilità, per coloro che fruiscono in assegnazione di beni che rientrano nel patrimo-

nio edilizio dello Stato e degli Istituti autonomi per le case popolari, di diventare proprietari degli immobili finora fruiti come assegnatari.

Il Consiglio regionale della Sardegna sottolinea come ormai non si possa rimandare nel tempo un doveroso intervento che, oltre a rappresentare un adempimento ad un generico obbligo che le istituzioni pubbliche hanno nei confronti degli amministrati, deve servire ad evitare anche la sola possibilità che in futuro si possano verificare disastri e sciagure dovute ad una cattiva gestione del regime dei suoli e delle acque ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.*(Misura dei contributi)*

1. Per il completamento della ricostruzione degli abitati dei comuni di Gairo e Osini, il limite del contributo di cui all'articolo 1, lettera *i*), della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato nel senso che la spesa complessiva ammissibile al contributo, per ciascun proprietario e a qualunque categoria appartenga, è aumentata, a decorrere dal 1° gennaio 1966, in misura pari all'importo della base d'asta per l'appalto degli alloggi popolari della provincia di Nuoro nei singoli anni a partire dal 1966, decurtato degli oneri di urbanizzazione eventualmente computati nei programmi edilizi oggetto del bando di appalto.

Art. 2.*(Riliquidazione dei contributi)*

1. I proprietari di immobili urbani siti nel territorio dei comuni di Gairo e Osini, che abbiano fruito del contributo statale a norma della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e successive modificazioni, hanno diritto ad ottenere la riliquidazione del contributo entro il limite previsto dall'articolo 1.

2. Tale riliquidazione è calcolata prendendo a base il costo per metro quadro di costruzione, derivante dalla spesa prevista nell'ultimo concorso di appalto pubblicato prima dell'emissione del decreto di concessione del contributo.

3. L'assessore dei lavori pubblici della Regione autonoma della Sardegna provvede all'erogazione del conguaglio dei contributi agli aventi diritto nonchè ai loro eventuali eredi, previa documentazione dei titoli di legittimazione.

Art. 3.

(Contributi in conto capitale)

1. È concesso un contributo in conto capitale pari al 30 per cento della spesa ammissibile, a favore dei capi famiglia residenti negli abitati di Gairo e Osini, non titolari del diritto al contributo statale di cui alla legge 12 aprile 1973, n. 168, i quali abbiano edificato una casa di tipo economico e popolare o intendano edificarla, purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) siano assegnatari di un'area nel piano di trasferimento;

b) qualora siano emigrati, abbiano fatto rientro nei comuni di Gairo e Osini entro il 31 dicembre 1982;

c) abbiano richiesto, ai sensi dell'articolo 67 della legge 9 luglio 1908, n. 445, l'assegnazione gratuita dell'area per la costruzione di una casa di abitazione e non l'abbiano ottenuta.

2. Per spesa ammissibile si intende quella risultante dall'applicazione dei parametri di costo per metro quadrato di costruzione, stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici per l'edilizia economica e popolare, in vigore al momento del rilascio dell'autorizzazione ad edificare.

Art. 4.

(Domanda di contributo)

1. Le domande per la concessione del contributo in conto capitale di cui al precedente articolo 3 dovranno essere presentate al sindaco del rispettivo comune entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I comuni di Gairo e Osini sono tenuti a pubblicizzare adeguatamente la presente legge attraverso l'affissione di manifesti.

3. La giunta municipale provvede alla istruzione delle domande. L'elenco degli aventi diritto dovrà essere esaminato e sot-

toposoto ad approvazione del consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande.

4. L'elenco degli aventi diritto è trasmesso, a cura del comune, all'assessorato regionale dei lavori pubblici della Regione autonoma della Sardegna, il quale provvederà, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento, a emettere i decreti nominativi di concessione del contributo.

Art. 5.

(Erogazione del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 3 viene erogato in due soluzioni: il 50 per cento all'inizio dei lavori, l'ulteriore 50 per cento alla realizzazione della metà dell'opera, previa presentazione dei seguenti documenti:

a) certificato di inizio lavori, rilasciato dall'ufficio tecnico comunale;

b) copia del contratto di appalto o di affidamento dei lavori, o comunque di dichiarazione che specifichi le modalità e i tempi di realizzazione dell'opera;

c) copia della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del direttore dei lavori;

d) fideiussione bancaria o assicurativa, a cauzione dell'importo del contributo effettivamente erogato, per tutto il periodo di realizzazione dell'opera, intestata all'ente erogatore del contributo e stipulata con istituti bancari, assicurativi o di credito di diritto pubblico. La fideiussione sarà svincolata dall'ente erogatore del contributo a presentazione di certificato, rilasciato dall'ufficio tecnico del comune, di avvenuto collaudo finale del programma edilizio.

2. Nel caso in cui non sia possibile presentare la fideiussione di cui alla precedente lettera d), il contributo viene erogato secondo le seguenti modalità: 50 per cento alla realizzazione di metà dell'opera e l'ulteriore 50 per cento a conclusione dei lavori.

Art. 6.

*(Alloggi di proprietà dello Stato
e degli IACP)*

1. Il patrimonio edilizio di proprietà dello Stato e degli Istituti autonomi per le case popolari, e le aree su cui insiste nei comuni di Gairo e Osini, sono ceduti in proprietà agli assegnatari che ne facciano richiesta ai sensi della legge 12 aprile 1973, n. 168, e alle condizioni previste dall'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Il valore venale previsto dal succitato articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è quello riferito al momento del rilascio del certificato di abitabilità da parte del comune.

3. Il patrimonio edilizio di proprietà dello Stato e le aree su cui insiste nei comuni di Gairo e Osini, non ceduti in proprietà agli assegnatari per mancanza di richieste, sono trasferiti in proprietà al comune.

4. Le aree espropriate e assegnate ai sensi dell'articolo 71 della legge 9 luglio 1908, n. 445, rimangono in proprietà agli assegnatari.

Art. 7.

(Costruzione di nuovi alloggi)

1. L'assessore ai lavori pubblici della Regione autonoma della Sardegna predisporrà, avvalendosi dell'opera degli Istituti autonomi per le case popolari, un piano per la costruzione di alloggi di tipo economico e popolare da assegnare in regime di affitto, o con promessa di futura vendita, ai cittadini dei comuni di Gairo e Osini che non siano in grado di procedere alla costruzione della propria casa di abitazione utilizzando i benefici previsti dalla presente legge.

Art. 8.

(Finanziamenti ai comuni di Gairo e Osini)

1. Gli stanziamenti previsti dalla presente legge saranno accreditati alla Regione autonoma della Sardegna, la quale provvederà a trasferire ai comuni interessati le somme destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione e consolidamento.

2. I comuni di Gairo e Osini provvederanno alla diretta progettazione ed esecuzione delle opere nel rispetto della normativa regionale.

Art. 9.

*(Contributi straordinari
alla Regione Sardegna)*

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, sono assegnati alla Regione autonoma della Sardegna i seguenti contributi straordinari:

a) lire 20 miliardi per la realizzazione di un progetto organico di consolidamento delle frane, di risanamento idrogeologico, di opere di rimboschimento, di canali di guardia negli abitati dei comuni di Gairo e Osini;

b) lire 20 miliardi per la concessione di contributi nelle misure indicate nei precedenti articoli 1 e 3, per la costruzione di case di abitazione e la riliquidazione dei contributi già concessi ai sensi della legge 12 aprile 1973, n. 168;

c) lire 5 miliardi per l'acquisizione e l'urbanizzazione di aree ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, da destinare alla realizzazione di abitazioni di cui alla presente legge.